Capo II
Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

 Art. 73

 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale,

in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo,***((ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110))*** e

che non abbiano compiuto i ***((trenta anni))*** di età,

possono accedere,

a domanda e per una sola volta,

a un periodo di formazione teorico-pratica presso ***((le Corti di appello, i tribunali ordinari,*** ***gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i*** ***minorenni))***

della durata complessiva di diciotto mesi.

Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.

I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di

Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali.

La Regione Siciliana e ***((le*** ***province autonome di Trento e di Bolzano))***, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il ***((Tribunale Regionale di Giustizia*** ***amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano))***.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. ***((A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea))***.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ***((...))***, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie. ***((1))***

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha

espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la

continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo

dell'ufficio.

Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel

compimento delle ordinarie attività.

Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi.

Il ministero della giustizia

fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in

condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce

loro la necessaria assistenza tecnica. ***((Per l'acquisto di dotazioni***

***strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo***

***è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro))***.

Nel

corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato

può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine

di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della

valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del

conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.

L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi

formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia

amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica

***((di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186,***

***e successive modificazioni,))*** né ai fini del conferimento delle

funzioni di cui all'articolo 6, ***((quinto comma))***, della medesima

legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o

rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale ***((secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura))***.

I laureati ammessi

a partecipare al periodo di formazione ***((teorico-pratica))*** presso il

Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il

Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del

Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati

dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. ***((1))***

***((5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali))***.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonchè alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, nè possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonchè per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

12. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98))***.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina ***((a giudice onorario))*** di tribunale e ***((a vice procuratore onorario))***.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è ***((inserito))*** il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima

del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

-------------

AGGIORNAMENTO (1)

 La L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che

al terzo periodo del comma 3 del presente articolo "le parole:

«Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione

Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti:

«Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la

sezione autonoma di Bolzano»" e che al terzo periodo del comma 5 del

presente articolo "le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia

amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono

sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia

amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»".